



# COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

*Provincia di Cuneo*

## DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA

**N. 34 del 28/05/2024**

Il Responsabile dell'Area: Bruno ARIONE

**OGGETTO :**

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. DUE PANCHE PER SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO IN LOCALITA' BALBI, DITTA CANEVARI COMUNALE A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO SITO IN VIA SANTUARIO DITTA CANEVARI GROUP P.I. 02293630188 CIG B1D9E565E2

---

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventotto** del mese di **maggio** nella sede comunale il sottoscritto Bruno ARIONE, in qualità di Responsabile dell'Area nominato con deliberazione della Giunta comunale n.30 del 12.10.2020, ai sensi dell'art.53, comma 23, della legge n.388/2000 e s.m.i. coordinato con l'art.107, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., adotta la seguente determinazione:

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

**PREMESSO** che è intendimento dell'Amministrazione comunale provvedere all'acquisto di nr.2 panchine regolamentari per lo spogliatoio a servizio del campo sportivo da calcio, sito in Via Santuario;

**RITENUTO**, pertanto, necessario rivolgersi ad una ditta specializzata nel settore, che offra buone garanzie di affidabilità e professionalità per la fornitura in argomento;

**RILEVATO**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

### **APPURATO:**

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

**TENUTO CONTO** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

**VISTA** l'offerta economica formulata dalla interpellata ditta CANEVARI GROUP SRL di Rivanazzano TERME (PV) V. Indipendenza n. 4 P. Iva 02293630188 che si rende disponibile alla fornitura in questione a fronte di un corrispettivo di € 434,14=, oltre I.V.A. di legge;

**ATTESO** che l'offerta presentata da detta impresa risulta congrua, seria e sostenibile;

**PRECISATO** che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

**VERIFICATO** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**RITENUTO** di affidare alla ditta CANAVARI GROUP S.R.L. la fornitura di nr.2 panchine regolamentari per lo spogliatoio a servizio del campo sportivo da calcio, sito in V. Santuario, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

**DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**DATO ATTO**, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire è la fornitura di nr.2 panchine regolamentari per lo spogliatoio a servizio del campo sportivo da calcio, sito in Via Santuario;
- b) oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura di nr. due panche per spogliatoio modello FAMI;
- c) la forma del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- d) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- e) Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

**PRESO ATTO** del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC On Line contraddistinto dal Numero Protocollo INPS\_39848659 emesso in data 22.02.2024, con validità fino al 21/06/2024, con il quale si dichiara che la ditta CANEVARI GROUP S.R.L. di Rivanazzano Terme (PV) P. Iva 02293630188 risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Castiglione Tinella. Responsabile Procedimento: PENNA BRUNO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

**RITENUTO** di assumere idoneo impegno di spesa;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VALUTATO** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

**EVIDENZIATO** che per la presente procedura di selezione del contraente, contraddistinta dal Codice identificativo di gara (CIG) B1D9E565E2, non è dovuta alcuna contribuzione di cui all'art.1, comma 67, della legge n.266/2005 all'Autorità nazionale Anticorruzione subentrata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo quanto previsto da quest'ultima Autorità con propria deliberazione;

**FATTO** presente che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno in relazione alla procedura di affidamento in questione, ai sensi dell'art.16, del D.Lgs. n.36/2023;

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 36/2023. (Codice dei Contratti pubblici);
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

**DI DARE ATTO** di tutto quanto in premessa e **AFFIDARE** direttamente, a seguito di Trattativa diretta, la fornitura di nr.2 panche regolamentari per lo spogliatoio a servizio del campo sportivo da calcio, sito in Via Santuario, alla ditta CANEVARI GROUP S.R.L. di Rivanazzano Terme (PV) P. Iva 02293630188, per l'importo di Euro 434,14 oltre I.V.A. di legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

**DI IMPEGNARE**, per i lavori di cui all'oggetto la somma di € 529,65 (I.V.A. inclusa), con imputazione della spesa al Codice 06.01.02 Cap.3/7870/1 – Impegno n.198 del bilancio del corrente esercizio e finanziato con fondi propri dell'Ente;

**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

**DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

**DI DARE ATTO** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG B1D9E565E2 e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ssmii

**DI COMUNICARE** alla Ditta interessata la presente determinazione;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Bruno ARIONE

---

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(Artt. 147-bis e 183, comma 7, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.)

Si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente determinazione ai sensi degli artt. 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Castiglione Tinella, 28/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Bruno PENNA BRUNO

---

Copia conforme all'originale, composta di n. \_\_\_\_ fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO

dott.ssa Antonella SILLANO